



CONTRATTO TRA ORGANIZZATORE E VENDITORE

In ossequio al Decreto Legge n. 206 del 06 settembre 2005, di attuazione della Direttiva 314/90/CEE, proponiamo di seguito le condizioni che, se vi troveranno concordi, regoleranno i nostri rapporti.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

La Seven Days snc di Santambrogio Sabrina e Monica & C., Via Filadelfia 155/15 - Torino - Titolare della licenza n° 101/A.V., conferisce all'Agenzia:

_____ (d'ora innanzi Agenzia)

Indirizzo _____ Licenza N. _____

l'incarico di commercializzare i pacchetti turistici organizzati dalla Seven Days. L'incarico viene conferito in via non esclusiva e senza potere di rappresentanza. Conseguentemente, l'Agenzia non potrà assumere alcuna obbligazione, né stipulare contratti, o spendere in alcun altro modo il nome della Seven Days.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE

Seven Days si obbliga ad agire nel pieno rispetto delle norme di diritto interno ed internazionale applicabili, ed in particolare delle norme che regolano l'attività della Seven Days, quali tra l'altro richiamate al successivo art. 7 del presente contratto.

Seven Days si obbliga ad agire con la diligenza richiesta nella scelta dei fornitori dei servizi che compongono i propri pacchetti turistici.

Seven Days si obbliga, inoltre ed in particolare a:

- comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni variazione rispetto alle condizioni di vendita;
- pagare all'Agenzia i corrispettivi per lo svolgimento del presente incarico, nella misura determinata dall'accordo commerciale che si allega al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale;
- tenere indenne l'Agenzia in relazione a richieste risarcitorie, penali, indennizzi e quant'altro a quest'ultima venisse richiesto a causa di fatto imputabile ad inadempimento della Seven Days.

Resta inteso che la manleva non opera ove la richiesta venga avanzata a causa di fatto imputabile all'Agenzia, ovvero allorché l'Agenzia abbia agito in violazione agli obblighi alla stessa incombenti a mente del presente contratto e delle leggi in materia.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA

L'Agenzia si obbliga a raccogliere e trasmettere le prenotazioni relative ai pacchetti turistici della Seven Days, nel rispetto delle condizioni e dei termini in appresso indicati. Nell'esecuzione del proprio incarico l'Agenzia si obbliga a:

- sottoporre ai viaggiatori le condizioni generali contenute nel contratto di viaggio della Seven Days nonché le ulteriori condizioni che compongono e regolano il pacchetto turistico;
- curare l'esatta compilazione e sottoscrizione dei moduli di contratto, con l'espressa accettazione delle condizioni ivi riportate e richiamate;
- curare la tempestiva ed esatta trasmissione alla Seven Days delle prenotazioni e relativi dati dei passeggeri per l'effettuazione delle prenotazioni ed emissioni dei documenti di viaggio;
- trasmettere tempestivamente al cliente/consumatore le eventuali modifiche del pacchetto di viaggio ricevute da Seven Days;
- conservare una copia dei contratti sottoscritti dal viaggiatore, a disposizione della Seven Days, per il periodo di prescrizione previsto da codice civile e leggi speciali in materia;
- curare l'incasso del corrispettivo dei pacchetti turistici nell'ammontare, con le modalità e nei termini previsti dalla Seven Days;
- trasmettere le somme incassate per conto della Seven Days, con le modalità e nei tempi stabiliti dall'accordo commerciale, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'Agenzia, inoltre ed in via generale, si impegna ad agire con la diligenza richiesta alla stessa dal proprio incarico, anche nei confronti del viaggiatore, comunicando prontamente a quest'ultimo tutte le informazioni e notizie che rientrano nella sfera di propria competenza, ovvero che siano trasmesse a tale scopo dalla Seven Days.

Nell'espletamento del proprio incarico l'Agenzia dovrà attenersi alla rigida osservanza di tutte le norme di legge applicabili, ed in particolare a quelle che disciplinano la sua attività di Agenzia, quali, tra l'altro, espressamente richiamate all'art. 7 del presente contratto.

ARTICOLO 4 - COPERTURA ASSICURATIVA

Seven Days dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 ed in relazione alla propria responsabilità quale Organizzatore, con la compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI n. 791.14.00511666.

Seven Days snc – Via Filadelfia, n. 155/15 – 10137 TORINO – Tel . 011327.14.76 r. a . – Fax 011365.203

E-MAIL sevendays@sevendays.biz - SITO www.sevendays.biz

N. Reg. Imprese 1932/1983

R. E .A. 629591

P. Iva 04392900017



CONTRATTO TRA ORGANIZZATORE E VENDITORE

L'Agenzia dichiara di aver stipulato, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 ed in relazione alla propria responsabilità quale Venditore, idonea polizza per la responsabilità civile, i cui estremi vengono indicati nell'accettazione della presente proposta.

ARTICOLO 5 - DURATA

Il presente contratto ha durata annuale a decorrere dalla data in cui alla Seven Days perverrà l'accettazione scritta dell'Agenzia.

Il contratto si riterrà automaticamente rinnovato di anno in anno, qualora non pervenga disdetta di una delle parti, a mezzo lettera raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza.

ARTICOLO 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Seven Days potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ove l'Agenzia risulti inadempiente ad una delle obbligazioni poste a suo carico dal precedente art. 3.

L'Agenzia potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ove la Seven Days risulti inadempiente ad una delle obbligazioni poste a suo carico dal precedente art. 2.

ARTICOLO 7 - LEGGE APPLICABILE - RINVIO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. In particolare, per quel che concerne obblighi e rapporti tra Organizzatore, Venditore e viaggiatore si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed, in quanto applicabile, alla Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 1084/1977.

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale Seven Days.

Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da un arbitro nominato da ciascuna delle due parti in causa, più uno - che funge da Presidente - nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale Seven Days.

Il Collegio arbitrale, che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale Seven Days, deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

Vi preghiamo di voler sottoscrivere la presente in segno di accettazione della stessa, indicando nell'apposito spazio i dati relativi alla Vostra copertura assicurativa ed alla autorizzazione regionale, e farcene pervenire una copia presso la nostra sede.

Distinti saluti

L'Agenzia.....

SEVEN DAYS Snc

dichiara di accettare la presente proposta contrattuale e ai sensi e per effetto degli art. 1341 e 1342 c.c. accetta espressamente gli art. 3 (obblighi dell'agenzia), 5 (durata), 6 (clausola risolutiva espressa), 8 (foro competente-clausola compromissoria)

Firma.....

Sig.....Qualifica.....(1)

Polizza n.....Data.....

(1) è qualificato a firmare il contratto il legale rappresentate.